

Repertorio n. 5436

Raccolta n. 3672

**Verbale di assemblea dell'ASSOCIAZIONE
"ISCOS Marche (ONLUS) - Istituto Sindacale di Cooperazione allo Sviluppo -
Marche"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di giugno

7 giugno 2021

alle ore dodici e trenta minuti

in Ancona nel mio studio in via Marsala n. 12.

Io sottoscritto, dottor **RENATO BUCCI**, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, do atto che, innanzi a me, in questi giorno ed ora, si è riunita in videoconferenza l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione "ISCOS Marche (ONLUS) - Istituto Sindacale di Cooperazione allo Sviluppo - Marche" con sede in Ancona, via dell'Industria n. 17/A, codice fiscale 93046010422, iscritta nel registro regionale del volontariato, in forza di decreto del Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali n. 208 del 28 dicembre 2004, ed iscritta nel registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 9 del 18 giugno 2002, in forza di decreto del Dirigente della Posizione di Funzione "Relazioni internazionali e comunitarie, cooperazione territoriale e delegazione di Bruxelles" n. 7/RIC-GPR del 2 febbraio 2006, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2020.

Parte straordinaria:

1. Modifiche statutarie, anche ai fini dell'adeguamento al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore) ed approvazione del nuovo statuto dell'Associazione quale organizzazione di volontariato.

2. Varie ed eventuali."

Essendone stato preventivamente richiesto, io notaio redigo il verbale della suddetta assemblea, limitatamente al secondo punto all'ordine del giorno, alla quale presenzio tramite gli strumenti di telecomunicazione di cui infra, dando atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea la Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione signora **TONTI MARIELLA**, nata a Chiaravalle il 7 novembre 1959, residente ad Ancona, via Matteotti n. 161, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 7 dello statuto mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica in data 18 maggio 2021;

- che, in virtù della normativa emergenziale emanata per contrastare la pandemia in corso, in particolare degli artt. 73 e 106 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto "Cura Italia"), convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, degli artt. 3, comma 6, lett. b), e 19 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183 (decreto "Milleproroghe"), come modificato in sede di conversione dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21, che ha prorogato tale possibilità al 31 luglio 2021, e dell'art. 8, comma 4, del d.l. 1° aprile 2021 n. 44 (decreto "Sostegni"), e come disposto nell'avviso di convocazione, la presente assemblea si svolge interamente in videoconferenza, tramite collegamento alla piattaforma "ZOOM", raggiungibile attraverso l'indirizzo web

<https://us02web.zoom.us/j/81146634589?pwd=ZE0yaEpvYUxFTGpncll0UTRmRG96Zz09;>

Registrato in ANCONA
il 21/06/2021
al N. 5062
Serie 1T
esente



Firmato digitalmente da RENATO BUCCI

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI ANCONA:80014830428

- che tale strumento di telecomunicazione garantisce l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva, costante ed immediata partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- che sono ora presenti in proprio o rappresentati per regolari deleghe conservate agli atti dell'associazione, collegati attraverso la piattaforma "ZOOM", come sopra specificato, n. 32 (trentadue) associati su n. 59 (cinquantanove) associati aventi diritto di voto;
- che del Consiglio Direttivo è presente la Presidente nella sua stessa persona ed i consiglieri Vincenzo Russo (direttore), Alessandro Mancinelli, Jacopo Lasca, Francesco Interlenghi, Cristiana Ilari, Dino Ottaviani, Marco Ferracuti, Sofia Frontini e Alessandro Gay;
- che del Collegio dei revisori è presente la presidente dott.ssa Patrizia Chiappa e il revisore dott. Mauro Antici, ha giustificato la propria assenza revisore dott. Cristiano Lassandari.

L'elenco dei presenti viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

La Presidente dell'assemblea dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e di avere verificato che l'assemblea è regolarmente costituita, in unica convocazione, per validamente deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria, la Presidente espone all'assemblea le ragioni che consigliano di modificare lo statuto dell'associazione, anche alla luce del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni ("Codice del Terzo Settore"); ciò al fine di consentire all'associazione, già iscritta nel registro regionale del volontariato, la trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione "Organizzazioni di Volontariato", allorquando questo diverrà pienamente operativo, ossia a decorrere dal termine di cui agli artt. 30 e seguenti del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020.

La Presidente illustra, quindi, all'assemblea le modifiche statutarie di maggior rilievo, riguardanti in particolare:

- in merito alla denominazione, la precisazione che l'utilizzo della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione dell'associazione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando questo sarà pienamente operativo;
- il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- l'indicazione delle attività di interesse generale svolte, tutte comprese tra quelle indicate all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
- la possibilità di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attribuendo al Consiglio Direttivo il compito di individuare tali attività diverse e di documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- la nuova procedura di ammissione all'associazione;
- l'integrazione dei doveri e dei diritti degli associati, in particolare l'introduzione del diritto di esaminare i libri sociali, come richiesto dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore;
- l'attribuzione del diritto di voto agli associati iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;

- la previsione dell'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, da nominare al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ritenuto opportuno;

- la previsione dell'Organo di revisione legale da nominarsi al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ritenuto opportuno, se l'Organo di controllo non esercita anche la funzione di controllo contabile;

- la tenuta dei libri sociali previsti dal Codice del Terzo Settore;

- la previsione che, a decorrere dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il netto del patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in conformità a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea.

La Presidente precisa che, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è necessario che l'associazione rispetti, in particolare, i requisiti stabiliti dall'art. 32, commi 1, 1 bis e 2, del Codice del Terzo Settore, relativamente alla base associativa.

La Presidente rappresenta, inoltre, che il Consiglio Direttivo propone di procedere successivamente con la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, avendo l'associazione i requisiti previsti dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore, in particolare la titolarità del patrimonio minimo richiesto dalla norma citata, come risulta dall'ultimo bilancio redatto dall'organo competente, bilancio che è già stato approvato da questa stessa assemblea in sede ordinaria.

La Presidente, infine, illustra brevemente gli adempimenti successivi finalizzati ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Terminata l'esposizione riassuntiva, la Presidente dà lettura dello statuto e successivamente invita l'assemblea alla discussione sull'argomento.

In relazione allo statuto proposto dal consiglio direttivo si apre la discussione in merito ad alcuni punti sui quali il consiglio raccoglie i suggerimenti di modifica proposti da alcuni soci.

Terminata la lettura e la discussione la Presidente pone in votazione il seguente testo di delibera:

"l'assemblea dell'associazione "ISCOS Marche (ONLUS) - Istituto Sindacale di Cooperazione allo Sviluppo - Marche"

DELIBERA

1) di adottare il nuovo testo di statuto come esposto dalla Presidente, contenente, fra l'altro, in merito alla denominazione, la precisazione che l'utilizzo della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione dell'associazione nel registro regionale del volontariato, fino a quando questo sarà in vigore, e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando questo sarà pienamente operativo;

2) di adottare il nuovo testo di statuto in forma pubblica, ad ogni effetto di legge, in particolare in vista della futura richiesta di riconoscimento della personalità giuridica;

3) di dare mandato al Consiglio Direttivo di compiere quanto necessario per dare esecuzione alla presente delibera, anche ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica, compreso il deposito della necessaria documentazione presso il notaio, nonché di apportare allo statuto approvato le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in seguito ad interventi legislativi, al fine di ottenere la trasmigrazione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La votazione, avvenuta per chiamata nominativa e conferma del voto espresso tramite la chat del programma ha dato il seguente risultato:

favorevoli: tutti gli associati intervenuti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

La Presidente dichiara quindi la delibera approvata all'unanimità degli associati presenti.

Io notaio allego quindi al presente verbale sotto la lettera "**B**" il nuovo testo di statuto approvato dall'odierna assemblea per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, la presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14.00.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'associazione.

Ai fini della tassazione del presente atto, si richiede l'applicazione dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'esenzione da imposta di registro, trattandosi di adeguamento statutario alla citata normativa, e l'esenzione da imposta di bollo.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale, da me scritto con strumenti elettronici su quattro pagine di un foglio.

Viene da me notaio sottoscritto alle ore quindici.

FIRMATO: RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)

ALLEGATO ^{MAU}
 all'atto n. 3692
 della raccolta

REGISTRO PRESENZE Assemblea straordinaria ISCOS Marche 07/06/2021

N.	Cognome e Nome	Presente in proprio	DELEGA
1	Ascani Roberto	x	
2	Baldi Loredana	x	
3	Canale Mario		Dino Ottaviani
4	Dafne Dalverio		Valeria Raimondi
5	Ferracuti Marco	x	
6	Ferretti Maria Teresa	x	
7	Frontini Sofia	x	
8	Galassi Vittorio	x	
9	Gay Alessandro	x	
10	Giacchetti Massimo	x	
11	Giampieri Danila	x	
12	Gorini Giancarlo		Gay Alessandro
13	Ilari Cristiana	x	
14	Interlenghi Francesco	x	
15	Kunoun Samuel	x	
16	Lasca Jacopo	x	
17	Mancinelli Alessandro	x	
18	Mastrovincenzo Stefano		Ilari Cristiana
19	Mazzieri Fausto	x	
20	Moretti Matteo	x	
21	Morici Guanito	x	
22	Omiccioli Claudio	x	
23	Ottaviani Dino	x	
24	Quagliani Francesco	x	
25	Rossi Sauro	x	
26	Russo Vincenzo	x	
27	Santinelli Silvana	x	
28	Spinaci Silvia		Mancinelli Alessandro
29	Tassi Luca	x	
30	Tonti Mariella	x	
31	Varagona Francesco	x	
32	Verdenelli Renato	x	
32 presenti su TOT 59 Soci			

REVISORI PRESENTI	
1	Antici Mauro
2	Chiappa Patrizia

Renato Verdenelli



STATUTO DI ISCOS MARCHE ODV

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge n. 266/1991, finché applicabile, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "Istituto Sindacale di Cooperazione allo Sviluppo delle Marche – Organizzazione di volontariato", in breve "ISCOS MARCHE - ODV", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Ancona, all'indirizzo risultante dal registro regionale del volontariato, finché in vigore, e dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'Associazione potrà partecipare quale associato ad altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare intende:

- sviluppare e rafforzare la solidarietà e i legami tra i popoli, in modo particolare fra persone, associazioni e società civile italiane e quelle dei Paesi in transizione e in Via di Sviluppo;
- promuovere lo sviluppo economico, sociale, tecnico e culturale della collettività e dei lavoratori dei Paesi in transizione e in Via di Sviluppo secondo le modalità con essi concordate;
- formare, istruire e sensibilizzare la società civile italiana sulle tematiche relative allo sviluppo, ai rapporti Nord-Sud, alla globalizzazione, sui valori della solidarietà, del rispetto dei diritti civili, delle libertà fondamentali, della giustizia, dello sviluppo plenario dei popoli, della lotta contro ogni forma di razzismo e d'intolleranza, sulla promozione della conoscenza dei processi migratori, dell'educazione alla pace e alla mondialità, etc mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- interventi di aiuto umanitario e cooperazione nei Paesi in transizione e in Via di Sviluppo attraverso la realizzazione di programmi nei settori sanitari e socio-sanitari, dell'educazione formale e informale, della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo, dello sviluppo della micro-imprenditoria con particolare attenzione a giovani e donne, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e risorse naturali e dello sviluppo rurale integrato nonché programmi volti alla promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, del rafforzamento della parità di genere, della promozione del lavoro dignitoso e degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro;
- progettazione e realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico nei diversi settori, anche a partire da situazioni di emergenza;
- iniziative di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento della società italiana, in particolare dei giovani, dei lavoratori, degli studenti, degli insegnanti, degli stranieri presenti sul territorio, sulle tematiche relative allo sviluppo, ai rapporti Nord-Sud, alla globalizzazione e all'educazione alla pace e alla mondialità, alla promozione della conoscenza dei processi migratori, ai valori della solidarietà, del rispetto dei diritti civili, delle libertà fondamentali, etc attraverso conferenze, seminari, corsi di formazione, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione etc;
- corsi di formazione, orientamento e aggiornamento in Italia e nei Paesi in transizione e via di sviluppo per volontari, cooperanti, studenti, insegnanti, operatori sociali, lavoratori, immigrati, etc.
- analisi, ricerche, studi, pubblicazioni sulle tematiche legate allo sviluppo, la pace, la cooperazione internazionale, i fenomeni migratori, la globalizzazione, le condizioni dei lavoratori e delle loro organizzazioni nonché analisi sull'aiuto allo sviluppo dell'Italia e degli altri paesi al fine di rafforzare e migliorare il sistema di cooperazione.
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

ARTICOLO 5

Volontari e dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al limite stabilito dal Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 6

Requisiti degli associati

Possono essere associati dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione. Possono essere associati all'Associazione anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, nel limite numerico previsto dal Codice del Terzo Settore, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a realizzarli.

L'elenco degli associati dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

ARTICOLO 7

Ammissione e diritti degli associati

L'ammissione degli associati è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Direttore in funzione di segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da persone fisiche che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Gli associati diversi dalle persone fisiche sono rappresentati in assemblea dal proprio legale rappresentante o da un terzo, debitamente autorizzato da questi per iscritto.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 8

Categorie degli associati

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie degli associati:

- Onorari
- Ordinari

a) Sono associati onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

b) Sono associati ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'assemblea degli associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e di stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero degli associati onorari nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello degli associati ordinari.

ARTICOLO 9

Doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 10

Sanzioni disciplinari

All'associato che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di associato;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea degli associati.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed agli associati interessati entro 60 giorni.

ARTICOLO 11

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione nei casi di cui al precedente art. 10;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento della quota;
- e) per morte.

ARTICOLO 12

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- l'Organo di revisione legale dei conti monocratico o collegiale (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'Associazione,

salvo quanto disposto dall'art. 34 del Codice del Terzo Settore per i componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c. e per l'Organo di revisione legale.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'assemblea degli associati, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 13

Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati dell'Associazione che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno. Per l'approvazione del bilancio consuntivo essa deve essere convocata entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo degli associati.

ARTICOLO 14

Convocazione dell'assemblea

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta).

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria, richiesta dagli associati, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'Organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 15

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza degli associati, in proprio o per delega.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato può avere fino ad un massimo di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano sul piano associativo, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Direttore in funzione di segretario o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 16

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto a scrutinio segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni associato ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 17

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo nonché sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà degli associati, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto degli associati, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 18

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea degli associati della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- nominare il Direttore su proposta del Presidente;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati e la cancellazione degli associati morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 19

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, scelti fra persone fisiche associate o indicate, tra le stesse, dagli enti associati, nominati dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, se ritenuto opportuno, e il Direttore con funzioni di segretario e tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 20

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno 2 volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza con le

medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi previsti dall'art. 15, ultimo comma, del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta elettronica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, se nominato, o da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore in funzione di segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti può essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche ad altri associati, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 21

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali stabiliti dall'assemblea.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente, se nominato, in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 22

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea degli associati per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 4 anni, per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile. Nel

caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 del Codice del Terzo Settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 23

Direttore dell'Associazione

Il Direttore dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Direttore coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) dirige l'Associazione e ne coordina gli uffici operativi per la razionale attuazione dei programmi e delle iniziative di rispettiva competenza;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) assicura all'Associazione le prestazioni necessarie da parte di personale dipendente o di collaboratori esterni e ne dirige l'attività;
- d) può essere delegato dal Presidente per i compiti di cui al precedente art. 20;
- e) svolge le funzioni di Segretario e Tesoriere dell'Associazione.

Il Direttore, in funzione di Segretario, svolge i seguenti compiti:

- dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti;
- redige i verbali dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, provvedendo alla loro conservazione;
- attende alla corrispondenza, cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali di cui all'art. 24 lett. a), b), c) nonché il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea;
- cura i rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il Direttore, in funzione di Tesoriere, svolge i seguenti compiti:

- cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettuando le relative verifiche;
- provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed alla conservazione della documentazione relativa;
- predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo (o il rendiconto annuale), sottoponendolo al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;

- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

L'associato ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi dell'Unione Europea, di Enti e Organismi internazionali, delle Pubbliche amministrazioni, degli Enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali o da norme di legge.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli associati che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

ARTICOLO 31

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge n. 266/1991, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 266/1991, finché applicabile, al D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore), al codice civile, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

FIRMATO: RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con gli annessi allegati, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 21 giugno 2021, nel mio studio in via Marsala n. 12.



ATTO COSTITUTIVO

L'anno 1998, il giorno quindici, del mese di luglio, si sono riuniti i signori:

1) Marco Luchetti, nato a Falconara (AN), il 17.07.1950, residente a Falconara (AN), Via Liguria, 11, dirigente, C.F. LCHMRC50L17D472A, in qualità di rappresentante dell'USR CISL Marche;

2) Elio Gallorini, nato ad Arezzo il 16.03.1936, residente a Falconara M., Via S. di Santarosa, 21, pensionato, C.F. GLLLEI36C16A390F, in qualità di rappresentante della FNP Marche;

3) Emilio Landi, nato a Ripe (AN), il 22.11.1949, residente a Ripe (AN), Via Pio IX, 4, impiegato, C.F. LNDMLE49S22H322Y, in qualità di rappresentante di COPAGRI Marche;

4) Norberto Crinelli, nato a Pergola (PS), il 18/04/1947, residente a Pesaro, Via Palestro, 39, dirigente, C.F. CRNNBR47D18G453M, in qualità di rappresentante della UST CISL Pesaro;

5) Fausto Mazzieri, nato in Ancona, il 03.10.1951, residente in Ancona, Via Montevettore, 45, impiegato, C.F. MZZFST51R03A271N;

6) Francesco Varagona, nato in Ancona, il 28.08.1965, residente ad Ancona, Via Recanati, 4, impiegato, C.F. VRGFNC65M28A271K, in qualità di rappresentante della FISASCAT Marche;

Fausto Mazzieri

Marco Luchetti

7) Roberto Battistini, nato a Bolognano (PE), il 16.10.1947, residente ad Ancona, Via Candia, 352/c, impiegato, C.F. BTTRRT47R16A945Z, in qualità di rappresentante dello IAL Marche;

8) Samuel O. Kunoun, nato a Odi (Nigeria), il 20.06.1957, residente a Treia (MC), Via Gramsci, 7, sindacalista, C.F. KNNSLD57H20Z335S, in qualità di rappresentante dell'ANOLF Marche;

9) Delio Mattiacci, nato a Tolentino (MC), il 19.07.1951, residente a Macerata, Via XXIV Maggio, 5, coordinatore, C.F. MTTDLE51L19L191S, in qualità di rappresentante dell'INAS Marche;

10) Bartolomeo Schibeci, nato in Ancona, il 10.03.1954, residente ad Agugliano (AN), Via XXV Aprile, 15, geometra, C.F. SCHBTL54C10A271P, in qualità di rappresentante della FLERICA Marche;

11) Cristiano Lassandari, nato in Ancona, il 20.05.1964, residente ad Agugliano, Via Castello, 11, insegnante, C.F. LSSCST64E20A271G, in qualità di rappresentante della CISL Scuola Marche;

12) Vincenzo Tuzio, nato a Benevento, il 05.02.1955, residente a Macerata, Via Fonte della Quercia, 19, funzionario INPS, C.F. TZUVCN55B05A783B, in qualità di rappresentante della FPI Marche;

Paul Janni

Alvaro Facchetti

13) Franco Patrignani, nato in Ancona, il 08.04.1950, residente a Macerata, Via Lorenzoni, 45, dirigente, C.F. PTRFNC50D08A271E, in qualità di rappresentante della UST CISL Macerata;

14) Giannino Puliti, nato a Firenze, il 04.10.1928, residente a Macerata, Via D. Alighieri, 11, pensionato, C.F. PLTGNN28R04D612R, in qualità di rappresentante dell'ADICONSUM Marche;

15) Stefano Duca, nato ad Ancona, il 07.06.1950, residente ad Ancona, Via Maggini, 220, ferroviere, C.F. DCUSFN50H07A271Y, in qualità di rappresentante della FIT Marche;

16) Alberto Argentati, nato in Ancona, il 09.06.1950, residente ad Ancona, Via M. Marini, 32, impiegato, C.F. RGNLRT50H09A271F, in qualità di rappresentante della FISTEL Marche;

17) Marco Peverada, nato a Casalmoro (MN), il 31.08.1957, residente a Carpenedolo (BS), Via Lorca, 2, operaio, C.F. PVRMRC57M31B901N, in qualità di rappresentante della FILTA Marche;

18) Stefano Mastrovincenzo, nato a Camerino (MC), il 29.12.1962, residente a Falconara (AN), Via Milano, 34, impiegato, C.F. MSTSFN62T29B474S, in qualità di rappresentante della UST CISL Ancona,

19) Silvano Schembri, nato a Rosora (AN) il 24.09.1943, residente ad Ancona, Via Breccie Bianche, 35, impiegato, C.F.

franco patrignani

Marco Peverada

SCHSVN43P24H575I, in qualità di rappresentante della FLAEI Marche;

20) Giorgio Baccheschi, nato a Bugnara (AQ), il 26.03.1936, residente a Pesaro, Via Delle Contramine, 20, funzionario pubblico, C.F. BCCGRG36C26B256K, in qualità di rappresentante della FIST Marche,

21) Fabio Marcatili, nato in Ancona, il 27.02.1963, residente a Falconara M., Via XX Settembre, 8, impiegato, C.F. MRCFBA63B27A271Q, in rappresentanza della FIM Marche;

22) Raimondo Paradisi, nato a Ostra (AN), il 11.10.1945, residente a Ostra (AN), Via F. Turati, 11, quadro, C.F. PRDRND45R11F401A, in qualità di rappresentante della FLP Marche;

23) Antonio Angelini, nato in Belgio, il 19.11.1957, residente a San Benedetto del Tronto (AP), Via Monte S. Michele, 47, dirigente, C.F. NGLNTN57S19Z103A, in qualità di rappresentante della UST CISL Ascoli Piceno;

24) Massimo Giacchetti, nato a Chiaravalle (AN), il 07.01.1966, residente a Falconara (AN), Via Delle Ville, 13/c, impiegato, C.F. GCCMSM66A07C615Y, in qualità di rappresentante della FILCA Marche.

Scopo della riunione è la costituzione di una Associazione senza fini di lucro e di solidarietà internazionale denominata "ISCOS Marche (Onlus)" - Istituto Sindacale di Cooperazione allo Sviluppo - Marche (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale), il cui

Fant Janni

Massimo Giacchetti

scopo e la cui disciplina sono indicati nello Statuto allegato, che costituisce parte integrante del presente Atto.

Sino alla data in cui sarà tenuta la prima Assemblea, da svolgersi entro il 31/12/98, i membri del Consiglio sono:

1. Marco Luchetti
2. Fausto Mazzieri
3. Franco Patrignani
4. Stefano Mastrovincenzo
5. Fabio Marcatili
6. Giorgio Baccheschi
7. Elio Gallorini

Presidente dell'Associazione viene nominato il Sig. Marco Luchetti.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato.

Ancona, 15 luglio 1998

- 1) Marco Luchetti *Marco Luchetti*
- 2) Elio Gallorini *Elio Gallorini*
- 3) Emilio Landi *Emilio Landi*
- 4) Norberto Crinelli *Norberto Crinelli*
- 5) Fausto Mazzieri *Fausto Mazzieri*
- 6) Francesco Varagona *Francesco Varagona*
- 7) Roberto Battistini *Roberto Battistini*
- 8) Samuel O. Kunoun *Samuel O. Kunoun*
- 9) Delio Mattiacci *Delio Mattiacci*
- 10) Bartolomeo Schibeci *Bartolomeo Schibeci*



Fausto Mazzieri

Marco Luchetti

- 11) Cristiano Lassandari Cristiano Lassandari
- 12) Vincenzo Tuzio Vincenzo Tuzio
- 13) Franco Patrignani Franco Patrignani
- 14) Giannino Puliti Giannino Puliti
- 15) Stefano Duca Stefano Duca
- 16) Alberto Argentati Alberto Argentati
- 17) Marco Peverada Marco Peverada
- 18) Stefano Mastrovincenzo Stefano Mastrovincenzo
- 19) Silvano Schembri Silvano Schembri
- 20) Giorgio Baccheschi Giorgio Baccheschi
- 21) Fabio Marcatili Fabio Marcatili
- 22) Raimondo Paradisi Raimondo Paradisi
- 23) Antonio Angelini Antonio Angelini
- 24) Massimo Giacchetti Massimo Giacchetti

UFFICIO DEL REGISTRO - ANCONA



Atto reg.to. di 22 LUG 1998 al n. 10840 serie 3 al conces-
 sionario Ancona Tributi S.p.A. 258.000 x
 IL DIRETTORE
 (G. Gabassa)